

COMUNE DI MONTEMITRO

Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO ORDINARIO IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 25.05.2023

INDICE

Articolo 1- Oggetto

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Modalità di riunione

Articolo 4 - Requisiti tecnici minimi

Articolo 5 - Materie oggetto di deliberazione in modalità telematica

Articolo 6 - Convocazione delle sedute

Articolo 7 - Partecipazione alle sedute

Articolo 8 - Accertamento del numero legale

Articolo 9 - Svolgimento delle sedute

Articolo 10 - Votazioni

Articolo 11 - Verbale e pubblicità delle sedute

Articolo 12 - Sedute della Giunta comunale

Articolo 13 - Protezione dei dati personali

Articolo 14 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento ordinario, in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza, delle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale del Comune di Montemitro.
2. Le riunioni tradizionali in presenza continuano ad essere normate dello Statuto Comunale (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 11.06.1991 e modificato con successivo atto di Consiglio Comunale n.27 del 30.07.1994);
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto Comunale (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 11.06.1991 e modificato con successivo atto di Consiglio Comunale n.27 del 30.07.1994);

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono definite sedute in modalità telematica o in videoconferenza le riunioni degli organi collegiali comunali che si svolgono mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità che tutti i componenti dell'organo e gli ulteriori soggetti regolarmente invitati a partecipare alla seduta siano messi nelle condizioni di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del comune, in modo contestuale e in tempo reale.
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non è pertanto ammessa la partecipazione in modalità di solo audio.
3. Per lo svolgimento delle sedute nella modalità telematica saranno utilizzati programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, con strumenti nella diretta disponibilità degli interessati (pc, smartphone, tablet, webcam, microfoni, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi. In assenza, al fine di garantire a tutti il diritto a partecipare alle sedute degli organi collegiali di cui al presente regolamento, provvederà il comune alla fornitura temporanea dei dispositivi tecnologici necessari.
4. Sono considerate tecnologie in generale idonee: videoconferenza, web conference, teleconferenza ed altri canali informatici che assicurino il rispetto dei principi predetti.

Articolo 3 - Modalità di riunione

1. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale possono riunirsi ordinariamente, oltre che in modalità tradizionale detta "in presenza", che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede istituzionale del comune, anche in videoconferenza con le seguenti modalità alternative:
 - a) in forma completamente telematica, con la partecipazione di tutti i componenti dell'organo ed il segretario comunale collegati da remoto;
 - b) in forma mista, con alcuni componenti dell'organo e/o il segretario comunale collegati da remoto in videoconferenza, ed altri in presenza presso la sede istituzionale del comune.
2. Alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale convocate in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza, il Presidente può invitare a partecipare funzionari, collaboratori, consulenti esterni per relazionare su argomenti specifici.

Articolo 4 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza delle riunioni degli organi collegiali di cui al precedente articolo 1 presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a) la possibilità di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale e su un piano di perfetta parità mediante collegamento simultaneo alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- c) al presidente dell'adunanza e al segretario comunale o al verbalizzante di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta;
 - d) la visione degli atti e documenti oggetto di discussione e votazione;
 - e) la segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del consiglio comunale;
 - f) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - g) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni.
2. La seduta è valida in videoconferenza anche in sedi diverse dal comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti dell'organo siano collegati in videoconferenza.
3. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Articolo 5 - Materie e argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'art. 1 del presente regolamento per deliberare su tutte le materie di propria competenza.

Articolo 6 - Convocazione delle sedute

1. Le sedute degli organi collegiali in videoconferenza sono convocate mediante comunicazione dell'avviso di convocazione secondo le modalità stabilite dallo Statuto comunale.
2. Per le riunioni della Giunta comunale è consentita la convocazione in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione da parte dell'interessato.
3. L'avviso di convocazione, oltre all'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta, contiene l'espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza dello strumento telematico che sarà utilizzato in caso di partecipazione con modalità distanza, delle credenziali o modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.
4. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini e degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno e di quant'altro compatibile, si osservano le norme previste dai regolamenti comunali dei rispettivi organi collegiali.
5. Le proposte di deliberazione di Consiglio comunale, complete dei pareri dei responsabili di servizio e corredate della necessaria documentazione, sono depositate presso la segreteria comunale entro il termine stabilito nello Statuto Comunale (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 11.06.1991 e modificato con successivo atto di Consiglio Comunale n.27 del 30.07.1994); nello stesso termine, sono trasmesse ai consiglieri comunali a mezzo PEC o con altra idonea modalità.
6. Le proposte di Giunta comunale sono trasmesse ai componenti dell'organo collegiale secondo modalità semplificate ritenute idonee dagli stessi componenti dell'organo collegiale.
7. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo con le modalità ritenute più opportune e partecipano anche esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Articolo 7 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o a intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Articolo 8 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta, il segretario comunale accerta, mediante riscontro audio-video ed appello nominale, l'identità dei componenti. I consiglieri partecipanti dovranno pertanto rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono, per consentire la propria identificazione.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti secondo i quorum previsti dai regolamenti comunali, dallo statuto e dalla legge, e verificato il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

2. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei consiglieri e degli assessori intervenuti in videoconferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala dell'adunanza, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

3. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti oltre che per verifica del numero legale durante la seduta, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

4. I componenti dell'organo collegiale possono assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Articolo 9 - Svolgimento delle sedute

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

2. La seduta a distanza implica che alcuni o tutti i componenti dell'organo collegiale, compreso il Presidente e il segretario comunale, possano prendere parte alla seduta del Consiglio o della Giunta collegati da un luogo diverso dalla sede comunale. In ogni caso le sedute telematiche si intendono convenzionalmente svolte presso la sede comunale.

3. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematica il Consiglio e la Giunta si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la segretezza della seduta.

4. Per la validità dell'adunanza telematica e delle deliberazioni restano fermi i requisiti di validità richiesti per le riunioni tra presenti.

5. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta per un massimo di trenta minuti e/o rinviata.

6. Lo svolgimento dei lavori, la presentazione e discussione di emendamenti, mozioni ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno, la presentazione di documenti, le votazioni e la verbalizzazione delle sedute svolte in modalità telematiche, sono regolati dal Presidente in conformità delle disposizioni dello Statuto Comunale (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 11.06.1991 e modificato con successivo atto di Consiglio Comunale n.27 del 30.07.1994);

7. La presentazione di documenti in forma scritta nel corso della seduta del Consiglio comunale può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti o in alternativa mediante l'invio dei testi alla segreteria comunale entro le 48 ore precedenti all'ora della seduta, ai fini del successivo invio a tutti i consiglieri.

8. Nel caso in cui un componente del collegio incorra nell'obbligo di astensione in relazione a una delle proposte oggetto di deliberazione, il collegamento con lo stesso in videoconferenza viene sospeso a cura del Presidente dal momento dell'inizio a quello della conclusione della votazione sulla proposta stessa e subito dopo viene riattivato; il componente interessato viene registrato a verbale come assente in relazione a tale intervallo di tempo così come nelle consuete ipotesi di temporanea uscita dalla sala dell'adunanza, agli stessi fini.

9. Prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone ai presenti in sede e a coloro che sono collegati in videoconferenza le modalità e le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi. I consiglieri intervengono nella discussione, previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono, che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

10. Il partecipante che debba interrompere anticipatamente il collegamento da remoto ne dà comunicazione espressa al segretario comunale, al fine dell'annotazione dell'uscita nel verbale.

11. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti ed è chiusa, dopo aver esaurito la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

Articolo 10 - Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente lo pone in votazione.
2. Il voto ha luogo:
 - a) per appello nominale da parte del Presidente ed espressione da parte del componente del proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, accertato il voto espresso dai componenti dell'organo, proclama il risultato della votazione specificando i voti favorevoli, contrari e astenuti.
4. Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione, dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti collegati ma impossibilitati sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare la votazione qualora l'esito della stessa possa alterare le posizioni assunte dai componenti nel corso della seduta.
5. Per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, lo strumento utilizzato (piattaforma) deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al consigliere che lo ha espresso. Prima della votazione, il Presidente dà indicazioni per il suo svolgimento che deve avvenire con modalità tali da garantire la segretezza del votante.

Articolo 11 - Verbale e pubblicità delle sedute

1. Delle adunanze in videoconferenza viene redatto regolare processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario comunale, in cui si dà atto:
 - della modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza o in forma mista;
 - della sussistenza del numero legale;
 - della dichiarazione con la quale ciascun partecipante assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti l'organo collegiale;
 - dell'esito delle votazioni e delle modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione richiesta dal Presidente e l'esito della relativa votazione.
2. Il verbale dell'adunanza è pubblicato e conservato secondo l'ordinaria procedura prevista per gli atti deliberativi.
3. La pubblicità delle sedute di Consiglio e Giunta comunale è garantita mediante la pubblicazione del verbale delle deliberazioni sull'albo pretorio on line dell'Ente.
4. La pubblicità delle riunioni del Consiglio comunale potrà essere garantita altresì mediante collegamento dedicato in streaming, canali di diffusione di uso comune o altra forma equivalente, che assicuri la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento, salvo i casi di seduta segreta. In alternativa, le sedute di Consiglio comunale possono essere registrate e sono rese note mediante comunicazione dei files sul sito istituzionale dell'Ente.
5. La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero svolgersi solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il segretario comunale ed i propri collaboratori, qualora si tratti di deliberare su questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni, che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi, e negli altri casi previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Articolo 12 - Sedute della Giunta Comunale

1. Le riunioni della Giunta Comunale sono riservate.
2. Le sedute della Giunta possono svolgersi in videoconferenza su decisione del Presidente, con le modalità previste per le sedute del Consiglio comunale in quanto compatibili con la segretezza della seduta.

3. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni della Giunta in videoconferenza per relazionare su argomenti specifici funzionari, dipendenti e soggetti estranei all'Amministrazione, i quali sono tenuti al segreto d'ufficio.

Articolo 13 - Protezione dei dati personali.

Qualora la pubblicità delle riunioni del consiglio comunale venga garantita mediante collegamento dedicato in streaming, canali di diffusione di uso comune o altra forma equivalente, le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del consiglio comunale, gli assessori, i dipendenti dell'ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio comunale e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione all'albo pretorio on line dell'Ente

2. Il Regolamento è altresì pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Disposizioni generali - Atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.